

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

(art. 336 c.p.p.)

A carico di:

1. **Maurizio Belpietro**, nato a Castenedolo (Brescia), il 10/5/1958, in proprio e quale direttore responsabile *p.t.* del quotidiano “Libero”, domiciliato presso la sua sede legale, al Viale L. Majno n. 42, Milano, per i reati p.p. dagli artt. 57, 81, 99, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e 13 L. n. 47/1948;
2. **Scaglia Andrea**, nato a Milano, il 18/6/1966, quale autore dell’articolo firmato con l’acronimo “A.Sca.”, dal titolo “*Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce Berlusconi*”, reperito *on line* in data 11/4/2019, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 595 c. 2 e 3 c.p.;

oooooooo

Il dott. **Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano**, nato a Milano, il 19.11.1952, residente a Milano, in C.so di Porta Romana 54, in proprio e quale legale rappresentante *p.t.* della **Onlus Movimento Giustizia Robin Hood** (di seguito per brevità: “Onlus”) e della rete Avvocati senza Frontiere, difeso di fiducia dall’Avv. Umberto Fantini, elettivamente domiciliato presso il suo studio al C.so di P.ta Romana 54, 20122 Milano,

**ESPONE E DENUNCIA**

1. Lo scorso 11/04/2019, si rendeva conto per la prima volta, grazie ad una ricerca affidata ad una azienda specializzata, che sul quotidiano *on line* a diffusione nazionale “Libero.it” risultava pubblicato, con grande evidenza, un articolo di cronaca dai contenuti fortemente diffamatori e mendaci, nei confronti della sua persona e dell’Associazione a lui riferibile, per cui aveva già sporto una precedente querela, in data 23/7/2011, con riferimento, però, alla sola versione cartacea del 10/5/2011, dal titolo altamente suggestivo ed infamante: “*Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce Berlusconi*”. Articolo contenente, altresì, una ricostruzione dei fatti di cronaca completamente falsa e artatamente manipolata, onde fare apparire la vittima dell’unica vera aggressione realmente accaduta in data 9/5/2011, in occasione di un’udienza del processo Mills, come un “pazzo”, “*l’esagitato di turno*”, “*un agitatore e provocatore in servizio permanente effettivo*”, che, addirittura, “*ogni lunedì*” si sarebbe [sic!] “*appostato davanti all’uscita laterale del Palazzo di Giustizia*”,

con l'intento di *"aggredire Berlusconi e guadagnarsi il suo quarto d'ora di celebrità"*  
**(Doc. 1)**.

2. Il titolo, con cui si dà ad intendere che vi sia stata una concreta minaccia alla incolumità fisica di Silvio Berlusconi, tale da giustificare il forzoso allontanamento del querelante, va infatti collegato alle successive pesanti offese: *"Tutti i pazzi portano a Silvio (Palau Giovannetti)"*. *"E intanto s'ode uno che sbraita... e vedi che lo trascinano via di peso"*. *"L'esagitato di turno ha i capelli bianchi, si guadagna il quarto d'ora di celebrità"*. *"Poi si scopre che il soggetto in questione è agitatore – qualcuno preferisce provocatore – in servizio permanente effettivo"*. *"Si chiama Pietro Palau Giovannetti, ha 56 anni, è avvocato e ha fondato un Movimento per la Giustizia Robin Hood e anche una rete chiamata Avvocati senza Frontiere"*.
3. Accuse e notizie inventate di sana pianta e malevolmente costruite a tavolino, in concorso tra loro dai querelati, al fine precipuo di denigrare pesantemente non solo la persona che si sarebbe resa responsabile della pretesa (**inesistente**) aggressione, nominativamente identificata in Pietro Palau Giovannetti, bensì la stessa immagine pubblica e reputazione dell'Associazione espressamente citata nell'articolo incriminato, sia con riferimento al Movimento per la Giustizia Robin Hood, sia con riferimento a Avvocati senza Frontiere<sup>1</sup> le cui attività anticorruzione e di sostegno alla magistratura antimafia sono da sempre risultate sgradite all'area di interessi politico-affaristici dell'ex presidente del Consiglio, nonché alla stampa filoberlusconiana<sup>2</sup>.
4. Risulta, infatti, *per tabulas*, dalle varie video-interviste pubblicate sui maggiori quotidiani e televisioni in Italia e all'estero – *[immagini che, non a caso, Libero.it si guarda bene dal pubblicare a differenza di ogni altro quotidiano on line]* – che, contrariamente a quanto fatto maliziosamente credere dai querelati, è stato invero Pietro Palau Giovannetti ad essere vittima di una vera e propria aggressione fisica e fermo illegale da parte di due agenti Digos in borghese all'uscita del tribunale milanese<sup>3</sup>, senza che abbia mai aggredito persona alcuna, **tantomeno** l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, come facilmente ricostruibile esaminando **qualunque** delle molteplici riprese **in diretta**, tuttora in rete<sup>4</sup>, oltreché ogni altro articolo pubblicato sull'argomento dal Corriere della Sera all'Unità, dal Fatto Quotidiano a la Repubblica, la Stampa, Il Secolo XIX, Il Giorno ... **(Docc. 2-9)**.
5. Fatti-reato, a fronte dei quali il G.U.P. di Milano, aveva già disposto il rinvio a giudizio, nei confronti di ambedue gli imputati per i delitti sopraepigrafati, con decreto 26/11/2013,

<sup>1</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocati\\_senza\\_frontiere](http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocati_senza_frontiere)

<sup>2</sup> <https://www.avvocatisenzafrontiere.it/?p=5120>

<sup>3</sup> <https://video.repubblica.it/edizione/milano/processo-mills-parla-l-avvocato-contestatore/67952/66410>

ma con riferimento al solo articolo cartaceo, pubblicato in data 10/05/2011, del quale all'epoca si aveva avuto unicamente contezza (**Doc. 10**). Tanto che, nonostante motivata ordinanza del G.I.P., dott. Rinaldi, di rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale (**Doc. 11**) ed opposizione del P.M., tale primo procedimento veniva da ultimo trasferito alla sede di Cagliari, con sentenza n. 2012/14, resa da Tribunale di Milano (**Doc. 12**), sul presupposto che si sarebbe trattato unicamente di pubblicazione cartacea, venendo disposto un successivo rinvio a giudizio in data 08/04/2016, solo per tale prima ipotesi di reato, nei confronti dei medesimi imputati (**Doc. 13**).

6. Ne consegue che la recente scoperta della esistenza di una versione on line dell'articolo incriminato e il carattere permanente dei reati sopra evidenziati, ovvero il comportamento tenuto da entrambi gli imputati, che si sono pervicacemente sottratti ai propri obblighi testimoniali e risarcitori, anche omettendo qualsiasi doverosa rettifica, costringe le parti offese a sporgere formale denuncia-querela nei confronti degli stessi, anche in relazione alla versione *on line* dell'articolo, tuttora fruibile da chiunque, con grave nocumento all'onore, alla reputazione e all'immagine sia del dott. Palau Giovannetti Pietro sia della Associazione da lui rappresentata, a cui fa capo anche la rete Avvocati senza Frontiere, per cui ci si riserva, sin d'ora, di costituirsi parte civile e richiedere provvedimenti inibitori e in via d'urgenza, come meglio *ut infra* si viene a specificare nelle conclusioni.
7. Al riguardo, è appena il caso di ricordare, come già il titolo – di per sé – altamente suggestivo ed infamante (“*Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce Berlusconi*”), assume per la sua intrinseca valenza e **foga diffamatoria**, una connotazione **gravemente lesiva** della personalità e dell'immagine dei soggetti passivi, anche per la **grossolana falsità** delle notizie riferite, in relazione ai **reali** accadimenti e fatti di cronaca del giorno, che risultano clamorosamente smentiti da una serie di altri articoli (veritieri) pubblicati sul tema – e, di segno diametralmente opposto – dallo stesso quotidiano *on line* Libero.it, come *ut infra* si viene più in dettaglio ad illustrare e argomentare (**Docc. 14-17**).
8. E', infatti, bastevole confrontare le affermazioni contenute nell'articolo incriminato, pubblicato da Libero.it, in data 10/5/2011, con le riprese videotrasmesse in diretta *on line* dal Tribunale, da altri quotidiani e televisioni, per rendersi conto della **assoluta falsità** della ricostruzione dei fatti e dei contenuti altamente diffamatori del brano giornalistico, nei confronti della persona offesa, il cui solo titolo “*Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce Berlusconi*”, è emblematico del malevolo intento diffamatorio e calunnioso degli autori. I quali si proponevano di smorzare con una grossolana **fake news** il vasto

---

<sup>4</sup><https://www.youtube.com/watch?v=iKrfu8x5ndU>

clamore mediatico suscitato dall'aggressione subita dal Presidente della scomoda Onlus, inventandosi una inesistente aggressione all'ex premier Berlusconi, tale da fare apparire in qualche modo "giustificato" il brutale allontanamento del Presidente dell'Associazione da parte delle forze dell'ordine, il tutto condito da condanne penali e perizie psichiatriche inesistenti, dipingendo la sua figura e le attività associative in maniera tale da screditare al massimo la credibilità, l'onore e l'immagine pubblica.

9. E, ciò, si evince a luce meridiana, non solo dal ben diverso tenore degli articoli pubblicati dagli altri quotidiani, **ma dagli stessi resoconti pubblicati da LiberoQuotidiano.it**, che, **nell'immediatezza dei fatti**, pur non stigmatizzando l'episodio come un vero e proprio sequestro di persona [al pari di altri quotidiani tra cui il Corriere della Sera che titolava: "*Pietro Palau Giovannetti sequestrato dalla Digos*"<sup>5</sup>], riferiva in questo caso con sicura obiettività che **non era avvenuta alcuna aggressione**. LiberoQuotidiano.it dava, infatti, espressamente atto, a riprova di quanto sin qui denunciato dagli odierni querelanti – e, cioè che: "**il premier è arrivato al Tribunale intorno alle 10, a bordo dell'auto blue, entrando da uno dei cancelli**", e lasciando **indisturbatamente il tribunale** subito dopo l'udienza sul caso Mills, **sempre a bordo della sua auto blue**, che infatti "**si allontanava ad alta velocità**", senza segnalare alcuna aggressione (Docc. 14, 15, 16, 17).
10. E' stato, quindi, lo stesso Libero.it a dare esplicitamente atto con ben 4 articoli di opposto tenore a quello successivamente e maldestramente costruito a tavolino per suggestionare l'opinione pubblica, che non è **mai** avvenuta alcuna pretesa aggressione. Tanto è vero che nella precedente nota del 9/5/2011, dove si parla di «*Un piccolo fuoriprogramma*» – [con riferimento all'allontanamento del "contestatore" dei sostenitori del premier] – si **ammette, in maniera chiara ed incontrovertibile, che il «presidente del Consiglio non lo ha neanche visto»** (cfr. Doc. 15).
11. Ne deriva con palmare evidenza trattarsi di una preordinata operazione di discredito a livello mediatico, concertata ed attuata per smorzare il clamore suscitato dall'aggressione subita dal querelante ad opera della Digos, ovvero per «*disincarnare*» [utilizzando l'espressione utilizzata in altro diffamante articolo] la nuova "***aspirante icona del popolo filo-giudici***" – articolo questa volta a cura della Redazione de «Il Giornale.it», quotidiano ben noto per la sua astiosità nei confronti della magistratura, parimenti pubblicato in data **postuma ai fatti** (14.05.2011). E, con l'emblematico titolo: «***Il nuovo eroe anti premier? Un finto avvocato nei guai***»<sup>6</sup>, oggetto di parallela azione risarcitoria, in quanto facente parte della più ampia campagna diffamatoria, tuttora in atto, da parte di certuna stampa

<sup>5</sup><https://www.youtube.com/watch?v=cbb520ZwaZ0> (Video youreporter.it - Corriere della Sera 9/05/2011)

illiberale e partitocratica, riferibile all'area filoberlusconiana, che intende il giornalismo come mezzo di propaganda politica e arma per annientare ogni forma di dissenso.

12. Risulta perciò di tutta evidenza trattarsi di un articolo "*a comando*", concepito con sciente volontà diffamatoria che si inserisce nel solco di un più ampio disegno volto a screditare con ogni mezzo l'operato della ONLUS, mediante la pubblicazione di notizie false e tendenziose, che la riguardano, **sia in via diretta che indiretta**, stante lo stretto collegamento e identificazione che unisce la medesima Associazione al suo fondatore. Ovvero di un modo di fare giornalismo per gettare più fango possibile sugli avversari politici (o presunti tali), come rilevabile dall'aver sottaciuto fatti e circostanze rilevanti, in ordine alle cause all'origine degli oltre 750 procedimenti penali, all'esito delle richieste di perizie psichiatriche e alle legittime battaglie civili e denunce dell'Associazione a tutela della legalità e di soggetti deboli. Questioni la cui delicatezza e importanza avrebbero meritato una ben diversa attenzione, laddove l'intendimento dell'articolaista non fosse stato quello di impressionare i lettori, fornendo un quadro altamente mistificato della realtà e pesantemente dispregiativo dei soggetti passivi (**Docc. da 18 a 27**).
13. Ma vi è di più, in quanto le *fake news* pubblicate da "Liberò" sono un autentico florilegio di informazioni false, tendenziose e fuorvianti, non a caso riprese dai solì media e blog che malvedono la crescita di una Associazione antimafia e anticorruzione, senza padrini politici, come il blog di Andrea di Sorte, coordinatore nazionale dei "**Club delle Libertà**" e responsabile della comunicazione<sup>7</sup>, animati dall'intendimento di gettare con ogni mezzo fango e criminalizzare l'immagine dell'attore e dell'Associazione da lui rappresentata. Come si evince dagli accostamenti marcatamente denigratori sulle vicende del Presidente del Movimento per la Giustizia Robin Hood e della rete "Avvocati senza Frontiere", ovvero sulle attività svolte dalla stessa Associazione, affrontate senza alcun necessario approfondimento e con un stile astioso e allusivo (pretesa condanna a 1 anno e 6 mesi per calunnia, nei confronti dell'ex procuratore Borrelli, richieste di perizie psichiatriche, pendenza di oltre 750 procedimenti penali a suo carico, etc.).
14. Tutto ciò, allo scopo precipuo di creare il massimo discredito e allarme sociale intorno alla figura del querelante, seminando pesanti pregiudizi anche nei confronti della Onlus, presentando il suo fondatore, del quale viene espressamente richiamata la qualità, come un "**pazzo**", un "**esagitato di turno**", un "**provocatore in servizio permanente effettivo**",

---

<sup>6</sup> <http://www.ilgiornale.it/news/nuovo-eroe-anti-premier-finto-avvocato-nei-guai.html>

<sup>7</sup> Nei confronti di Andrea Di Sorte, considerato "delfino" di Silvio Berlusconi, e teste oculare della dubbia più famosa aggressione col lancio della statuetta di plastica in P.za Duomo, da parte di Massimo Tartaglia, poi assolto perché ritenuto incapace di intendere e volere, pende connesso procedimento per risarcimento danni da diffamazione a mezzo internet, in relazione ai medesimi fatti (T. Milano, R.G. 31228/2018);

il quale, *“ogni lunedì”*, si sarebbe appostato davanti al tribunale per *“aggredire Berlusconi”* e *“guadagnarsi il suo quarto d’ora di celebrità”*, *“beccandosi, dopo aver sostenuto Mani Pulite, una condanna a 1 anno e 6 mesi per calunnia, nei confronti dell’ex procuratore Borrelli”*, oltre a due richieste di perizie psichiatriche e ben 750 procedimenti penali a suo carico.

15. Non vi è chi non veda la valenza gravemente diffamatoria di tale modo di esporre i fatti, in quanto il querelante, come si è visto, non ha mai incontrato Berlusconi, il quale a bordo della sua auto blue, con scorta, entrava ed usciva da Palazzo di Giustizia da un ingresso riservato laterale, mentre l’esponente si trovava in prossimità dell’uscita centrale, vicino ai manifestanti, con i quali aveva cercato di instaurare un dialogo, facendo loro presente che le vere vittime di eventuali abusi giudiziari sono ben altre (e, cioè anziani, malati, disoccupati, sfrattati dalle case dell’ALER, madri abbandonate, donne violentate, minori, piccoli imprenditori, extracomunitari e soggetti deboli che non possono permettersi una adeguata difesa), e non già l’allora Presidente del Consiglio, uno degli uomini più ricchi del mondo, con oltre 120 avvocati al suo servizio, in grado di inquinare, rallentare e/o interferire nel regolare corso della giustizia.
16. Devesi, inoltre, segnalare che l’odierno querelante si era recato in tribunale unicamente per svolgere alcuni adempimenti di cancelleria, in relazione a cause seguite *pro-bono* dalla Onlus, a tutela dei diritti abitativi di assegnatari di alloggi popolari, nei confronti di ALER, i quali, giustappunto, vengono spesso ingiustamente sfrattati, sebbene in stato di difficoltà, senza che nessuno si faccia carico di assumerne la difesa. In tale contesto, mentre l’esponente cercava di spiegare ai manifestanti questo diverso punto di vista, si è sentito brutalmente afferrare alle spalle dai due agenti in borghese, che si vedono chiaramente nelle videoriprese in atti, i quali lo trascinarono per varie centinaia di metri, senza che avesse commesso alcun reato né rappresentato pericolo di sorta per chicchessia.
17. A fronte di tali evidenze, non vi è chi non veda trattarsi di un modo di fare giornalismo per annientare gli avversari politici o presunti tali, facendo apparire la vittima dell’unica vera aggressione realmente accaduta, in occasione del processo Mills, **quale soggetto violento e socialmente pericoloso**, nel tentativo di giustificare, *ex post*, la brutale aggressione subita dal querelante, tanto è vero che Libero.it, dopo aver titolato l’articolo: *“Un pazzo aggredisce Berlusconi”*, aggiunge: *“e vedi che lo trascinano via di peso”* – *“non già come si potrebbe pensare per impedirgli di esprimere il suo pensiero ai molti giornalisti presenti che protestavano per l’incivile episodio a cui avevano assistito”*, bensì perché è un *“esagitato”* e, calcando, poi, ancor più la dose, attribuendogli di avere

parlato di due richieste di “*perizia psichiatrica*”, nonché di “*rischiare adesso davvero la cella*”, dopo avere sostenuto mani pulite, per le sue denunce inviate all’allora Procuratore di Palmi Cordova, in relazione a “*fantomatiche associazioni affaristico-massoniche*”.

18. Fatti e circostanze su cui il Palau non ha rilasciato alcuna dichiarazione come si evince dalla videointervista, e che in tale contesto risultano, quindi, privi di qualsiasi continenza, pertinenza, veridicità, esulando *ictu oculi* dai limiti sia del diritto di cronaca che di critica. Si insinua, infatti, con subdola malevolenza e assoluta ipocrisia, attribuendo ad anonime fonti, il proprio pensiero, la mendace «*scoperta*» che l’odierno querelante è “*agitatore – qualcuno preferisce provocatore in servizio permanente effettivo. Si chiama Pietro Palau Giovannetti, ha 56 anni, è avvocato, ha fondato un Movimento per la Giustizia Robin Hood e anche una rete chiamata Avvocati senza Frontiere*”. Un coacervo di affermazioni altamente infamanti e destituite di qualsiasi fondamento, stante che, invero, l’odierno querelante “*ogni lunedì*” ha sempre avuto ben altro da fare ed era la prima volta che si imbatteva nella *claque* filoberlusconiana del “*fanclub*” del Cavaliere. E, tra l’altro, non ha mai dichiarato di essere avvocato, né tantomeno ha mai parlato di perizie psichiatriche né ha rilasciato le altre dichiarazioni che gli vengono attribuite da Libero.it
19. Ulteriore notizia falsa e tendenziosa è quella relativa alla pretesa “*condanna*” che il dott. Pietro Palau Giovannetti si sarebbe “*beccato nel 2004, dopo aver sostenuto mani pulite*”, per il delitto di “*calunnia*” nei confronti dell’ex Procuratore di Milano dott. Francesco Saverio Borelli: al contrario, nel 2004, è stata affermata la sua piena innocenza, come da sentenza n. 1633/04 emessa dal Tribunale di Bologna. Circostanza che qualsiasi cronista giudiziario, anche dilettante aveva il dovere di verificare (Doc. 18).
20. Lo stesso dicasi per quanto attiene l’asserita “*condanna a un anno e sei mesi*”, sempre per il reato di “*calunnia*”, nei confronti del medesimo Procuratore Borrelli [spacciata maliziosamente come definitiva], in relazione alle denunce inviate all’allora Procuratore di Palmi Cordova, relative a “*fantomatiche associazioni affaristico-massoniche*”... Procedimento, invero, invece, conclusosi, lo stesso anno con sentenza di proscioglimento della Corte d’Appello penale di Reggio Calabria n. 1819/04, confermata in Cassazione, che, contrariamente a quanto diffamatoriamente pubblicato dal quotidiano Libero.it, dichiara «estinto il reato» di cui all’art. 368 c.p., per prescrizione, del quale era già stata peraltro pienamente riconosciuta l’insussistenza dal Tribunale di Bologna (Doc. 19).
21. Insomma, **garantisti con gli amici e giustizialisti coi nemici o gli avversari politici**, tacendo o fingendo di sconoscere [ignoranza inescusabile per un quotidiano politico, d’interesse nazionale, come Libero], l’intervenuta piena assoluzione del soggetto di cui

viene scientemente discredita la reputazione, in relazione a fatti particolarmente delicati e complessi, sui quali viene omessa qualsiasi indagine giornalistica e approfondimento, nel precipuo scopo di utilizzarli solo per danneggiare l'altrui onore e immagine pubblica.

22. Da ultimo, deve sottolineare che, invero, l'odierno querelante da oltre 30 anni ha dedicato la sua vita ad attività di volontariato e di tutela dei diritti umani, al fine di affermare principi universali di uguaglianza e di buona amministrazione della Giustizia, libera da ogni condizionamento politico-affaristico, risultando tali attività evidentemente scomode a chi opera per arrestare la crescita della legalità e la piena attuazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alle legge (*cf.* **Docc. 20-27**).
23. Per quanto possa occorrere, ai fini della rubricazione dei reati da ascrivere agli indagati, occorre segnalare che dalle risultanze emerse nell'ambito del connesso procedimento avanti al Tribunale di Cagliari, in relazione alla pubblicazione del solo articolo cartaceo, secondo quanto prospettato dall'imputato Andrea Scaglia, la responsabilità della scelta del titolo "Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce Berlusconi", sarebbe addebitabile al direttore responsabile, Maurizio Belpietro, il quale deve quindi rispondere solidalmente della condotta dolosa, **ex art. 595 c. 2 e 3 c.p.** – e, non solo ai sensi dell'art. 57 c.p.
24. In diritto, vale la pena far rilevare come nella giurisprudenza di legittimità sia noto che, qualora la pubblicazione di un articolo o nel caso di specie di un titolo, risulti senza nome – e, cioè senza l'indicazione della persona che si assume professionalmente la responsabilità delle notizie e delle valutazioni in esso contenute, comporta l'attribuzione dell'articolo e/o titolo al direttore responsabile, per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio, posto che, in assenza di diverse allegazioni, deve considerarsi di produzione redazionale. Ragione per cui Maurizio Belpietro deve venire chiamato a rispondere dello scritto diffamatorio, pur predisposto da altri, sulla base del diverso titolo di responsabilità concorsuale. Infatti, tale responsabilità appare configurabile allorché sulla base di un complesso di circostanze esteriori, consti il consenso e la meditata adesione del direttore al contenuto dello scritto che egli è tenuto a controllare, tanto più allorché la pubblicazione avvenga in forma anonima con il ricorso a pseudonimi, e quindi con artifici oggettivamente idonei a permettere all'autore di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta di carattere diffamatorio. (C., V penale, sentenza 20/11/2017, n. 52743; C., V penale, n. 41249 del 26/09/2012, S. e altro, Rv. 253752).
25. D'altronde, è ben noto che il titolo – come nel caso di specie altamente suggestivo e immediatamente collegabile al nome e cognome della parte offesa – può assumere una valenza diffamatoria che prescinde dal contenuto dell'articolo stesso cui si riferisce.

*“Esso, infatti, è in grado di orientare il lettore e di trasmettergli un’informazione compiuta, a maggior ragione quando è caratterizzato da espressioni forti e lapidarie, come quello in discussione – [ed anche nel caso in esame] – ed a fortiori riguardando la propensione dell’utente ad una lettura sommaria del contenuto dell’articolo. Il lettore frettoloso è colui che si sofferma sulle parti graficamente più accattivanti dell’articolo e che omette di leggerne il contenuto, senza alcun approfondimento del contenuto dell’articolo”.* (Cassazione, V penale, 7 febbraio 2019, n. 6110).

26. Per altro, è parimenti noto che la figura del "lettore frettoloso" è stata da tempo recepita dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha tratto la necessità di vagliare i titoli e l’esposizione grafica delle singole componenti dell’articolo, al fine di valutare se una lettura che si limiti ai passaggi maggiormente evidenziati posseda un’autonoma portata diffamatoria, come *ictu oculi* avvenuto nel caso qui in esame. (sul tema, cfr. Sez. 5, n. 4558 del 09/12/2010, dep. 2011, Mauro, Rv. 249264 - 01; Sez. 5, n. 26531 del 09/04/2009, Cosentino e altri, Rv. 244093 - 01; Sez. 5, n. 8035 del 03/06/1998, De Battaglia F e altro, Rv. 211636 - 01; nonché, nella giurisprudenza civile, Sez. 3, Ordinanza n. 12012 del 16/05/2017, Rv. 644302 01).
27. E’, poi, opportuno fare osservare che il titolo di un articolo di giornale è idoneo ad integrare, *ex se*, il reato di diffamazione a mezzo stampa. Nel giornalismo, infatti, titolo e didascalia sono sostanzialmente la stessa cosa: tecnicamente vengono definiti come “ancoraggi”, in quanto ancorano l’osservatore ad una precisa metrica interpretativa, che nel caso di specie, unitamente al testo, integrano gli estremi *ex se* del reato di diffamazione aggravata a mezzo internet. Ciò risulta a maggior ragione vero innanzi all’evolversi delle modalità di fruizioni delle informazioni, le quali appaiono oggi giorno acquisite in modo sempre più frammentario e sbrigativo. Tale superficialità, pertanto, impone delle significative conseguenze nella valutazione dell’evento lesivo, dovendosi conferire meno importanza al legame complessivo tra titolo e testo. La giurisprudenza di legittimità, con una certa frequenza, ha confermato che la lesione dell’onore può derivare non solo dal testo nella sua interezza, bensì anche dagli elementi più in rilievo e sintetici del medesimo, quali titolo, sottotitolo, occhiello, foto, didascalia. (C. civ., sez. III, 7/8/2013, n. 18769, CED 627845; C. civ., sez. III, 27/1/2009, n. 1976, CED 606390; C. civ., sez. III, 5/4/2005, n. 7063, CED 584298).
28. Il Supremo Collegio ha avuto modo di aggiungere, altresì, che: «Posto che è indubbio che le modalità della comunicazione sono diventate, col trascorrere del tempo, sempre più rapide ed essenziali – basti pensare alla velocità dei sistemi che la rete internet mette oggi

a disposizione della grande massa dei consumatori, limitando in alcuni casi i messaggi ad un certo numero di caratteri – è giocoforza ammettere che tale rapidità rende ancora più importante la valutazione circa l'idoneità anche del solo titolo di un articolo di giornale a rivestire una potenzialità diffamatoria. Ciò in quanto la rapidità ora richiamata fa sì che di frequente i fruitori di un quotidiano o di un settimanale si limitino proprio a scorrere i titoli, magari attraverso la home page presente in internet, in vista di un'informazione sintetica che non obbliga ad una lettura dilatata nel tempo. Ne consegue che la valutazione della portata diffamatoria attraverso la lettura congiunta del titolo e dell'articolo riveste un'importanza minore rispetto al passato, proprio perché la fruizione dell'informazione è diventata più veloce, con ricadute importanti anche in ordine alla superficialità che inevitabilmente ne consegue» (Cassazione civile, Sezione III, 16/5/2017, n. 12012).

29. Da ultimo, ai fini sanzionatori, la più recente Giurisprudenza delle Corti di merito, tra cui il Tribunale di Milano, confermata in sede di legittimità, ha avuto modo di affermare che: «Nel caso di diffamazione commessa tramite internet, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale, atteso che “la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive” (cfr. *ex multis*: Cass. Pen., n. 4741/2000). Ed invero, è proprio la potenzialità diffusiva del mezzo informatico che conduce ad affermare come la pubblicazione di un contenuto offensivo in rete trovi per ciò solo un'amplificazione della sua lesività, considerata l'idoneità del veicolo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (Cassazione pen., n. 41276/2015)» (Tribunale di Paola, Ordinanza del 9.01.2017).
30. A ciò si aggiunga che «le notizie immesse on-line, rischiano di “galleggiare” in un eterno presente» (C. Pen., n. 4501/2009, RCP, 2010, 1060), tanto che si parla di una sorta di “eternità mediatica” delle notizie (C. Pen., n. 10594/2013 e T. Napoli 11184/2015, *Ius Explorer*, i quali osservano come per contro «la diffamazione realizzata attraverso i giornali» abbia «certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ri-pubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo»).
31. Per l'insieme delle suesposte ragioni di fatto e di diritto, ne deriva che sia il direttore di *Libero.it*, Maurizio Belpietro, sia l'autore dell'articolo Andrea Scaglia, devono rispondere concorsualmente del reato di diffamazione aggravata a mezzo internet – e, non solo di quello meno grave di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. per quanto attiene la

posizione del primo, al quale deve, altresì, applicarsi la recidiva specifica, reiterata, anche infraquinquennale, ex art. 99 c.p., per avere subito plurime condanne per reati dolosi e diffamazione aggravata a mezzo stampa, come risulterebbe dal certificato penale.

oooooooo

Tanto premesso, l'esponente *ut supra* rappresentato e difeso, alla luce del carattere permanente e della lesività dei reati contestati, come evidenziati dalla copia autentica dell'articolo incriminato, scaricato in data 11/4/2019, sporge formale

### DENUNCIA-QUERELA

nei confronti di **Maurizio Belpietro** e **Scaglia Andrea**, il primo da ritenersi solidalmente responsabile per i reati p.p. dagli artt. 57, 81, 99, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e 13 L. n. 47/1948, in relazione alla fattispecie dolosa diffamatoria a mezzo internet, con riferimento all'articolo allegato in copia autentica tuttora *on line*; il secondo, quale autore dello stesso articolo per le sole ipotesi di cui agli artt. 81, 99, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e 13 L. n. 47/1948, nonché nei confronti di terzi soggetti aventi e/o danti causa da identificarsi per le predette ipotesi di reato e per ogni ulteriore reato e/o circostanza aggravante che meglio potranno venire ravvisati dalla A.G., punendosi tutti colpevoli a norma di legge.

Con riserva di richiedere provvedimenti cautelari e di costituzione di parte civile.

Si produce:

- 1) Copia autentica Libero.it estratta in 11/4/2019 "*Un pazzo aggredisce Berlusconi*";  
1 bis) Copia cartacea articolo Libero pubblicato in data 10/5/2011;
- 2) Elenco link dei video sul fermo illegale del 9/5/2011 di Pietro Palau Giovannetti;
- 3) Il Corriere della Sera 9/5/2011 "*Strattonato il Presidente di Robin Hood*";
- 4) Il Corriere della Sera 10/5/2011 pag. 3 "*Presidente del Movimento per la Giustizia...*";
- 5) L'Unità 10.5.11 pag. 4 "*Giudici, lo sfregio di Berlusconi*";
- 6) Il Fatto Quotidiano 10.5.2011 "*Chi manifesta contro il Premier viene portato via*";
- 7) La Stampa 10.5.2011 pag. 8 "*La contestazione*";
- 8) Il secolo XIX 10.5.11 pag. 7 "*Tribunale blindato per i contestatori*";
- 9) Il Giorno, La Nazione, Resto del Carlino 10.5.11 "*Show di Berlusconi in Tribunale*";
- 10) Decreto di rinvio a giudizio GIP Milano in data 26/11/2013;
- 11) Ordinanza 26/11/2013 di rigetto eccezione competenza territoriale;
- 12) Sentenza n. 2012/14 Tribunale di Milano;
- 13) Richiesta di rinvio a giudizio Tribunale di Cagliari 23/3/2015 e 08/4/2016;

- 14) Articolo Libero 09/05/2011 "Premier in aula: Mills? Non l'ho mai conosciuto"
- 15) Articolo Libero 09/05/2011 "Caso Mills: contestatore premier allontanato...":
- 16) Articolo Libero 09/05/2011 "Mills, Berlusconi in aula a Milano...";
- 17) Articolo Libero 09/05/2011 "Caso Mills: Berlusconi saluta dall'auto, allontanato...";
- 18) Sentenza Tribunale penale di Bologna n. 1633/2004;
- 19) Sentenza Cassazione n. 43686/09 confermativa C.A. Reggio Calabria n. 1819/04;
- 20) Rassegna stampa attività ONLUS a sostegno di "Mani Pulite" (n. 10 articoli);
- 21) Rassegna stampa su attività ONLUS (n. 7 articoli);
- 22) Rassegna stampa su Palau Pietro e interrogazione parlamentare (n. 10 articoli);
- 23) Decreto Regione Lombardia Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood;
- 24) Atto costitutivo notarile e Statuto con poteri di rappresentanza;
- 25) Fondazione Kennedy of Europe, Estratto pubblicazione "Coraggio senza confini";
- 26) Brochure 25° Anniversario dalla fondazione della ONLUS (Palazzo Stelline);
- 27) Brochure "Pittori contro la guerra 1997".


oooooo

Si chiede altresì di essere notiziati **ex artt. 406 e 408 c.p.p.** nella denegata e non ritenuta ipotesi di richiesta di archiviazione, riservandosi di altro produrre e dedurre. Si dichiara fin d'ora di opporsi alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p.


Milano, 4 maggio 2019

Pietro Palau Giovannetti

(in proprio e quale legale rapp. *p.t.* della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood)

  
p. autentica:

Avv. Umberto Fantini



## ATTO DI NOMINA DEL DIFENSORE E PROCURATORE SPECIALE

Io sottoscritto, dott. Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano, nato a Milano il 19.11.1952, ivi residente, **in proprio** e nella qualità di legale rapp. p.t. della **Onlus "Movimento per la Giustizia Robin Hood"**, C.fisc. 97156190155, Associazione riconosciuta con Decreto del Presidente Regione Lombardia n. 369/99, operante su tutto il territorio nazionale, con sede in Milano al C.so di Porta Romana 54, ente danneggiato dai reati *ut supra* ipotizzati

### DICHIARO


Di nominare quale mio difensore di fiducia e procuratore speciale l'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, eleggendo domicilio presso il suo studio, in C.so di Porta Romana 54.

Conferisco al predetto difensore e procuratore speciale tutti i necessari poteri, nessuno escluso od eccettuato, ed in particolare: a) proporre opposizione alla eventuale richiesta di archiviazione; b) assistermi e rappresentarmi in tutto il corso del giudizio ed in tutte le eventuali ed ulteriori fasi, esplicando tutte le attività e le facoltà previste dalla legge, anche svolgendo indagini difensive private, conferendo incarico a sostituti processuali, consulenti tecnici e investigatori privati, senza che si possa eccepire carenza e/o insufficienza di poteri, ritenendo sin d'ora per ratificato il suo operato; c) costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale, instando per il risarcimento dei danni cagionatimi, determinandone la quantificazione in sede di discussione, con richiesta di liquidazione in sede penale o di adeguata provvisionale, oltre il ristoro delle spese processuali. Ai sensi del d. lgs. n. 196/03, autorizzo l'Avv. Umberto Fantini, ad utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei miei diritti, ad organizzare e gestire i dati medesimi in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito, a comunicare a terzi i dati in oggetto nei limiti del rispetto del segreto professionale, nonché a diffondere gli stessi nei limiti pertinenti all'incarico conferito.

Milano, 4 maggio 2019

Pietro Palau Giovannetti

(in proprio e quale legale rapp. p.t. Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood)



E' vera e autentica:

